

VENERDÌ 31 LUGLIO 2020

## DAL QUOTIDIANO OGGI

## FISCO

- Acconti e saldi d'imposta: il decreto Agosto riscrive le regole per i professionisti - pag. 2
- Rivalutazione quote e terreni con proroga al 15 novembre - pag. 4
- L'utilizzo del credito IVA e la presentazione della dichiarazione integrativa - pag. 6
- Rimborso IVA: modello TR entro il 31 luglio - pag. 9

## LAVORO E PREVIDENZA

- CIGO E FIS per Covid-19: quali sono le responsabilità dei datori di lavoro? - pag. 11
- Riforma delle pensioni: verso il rinnovo di APE sociale e opzione donna - pag. 15
- Assegni di maternità e natalità: i requisiti per l'individuazione dei destinatari della prestazione - pag. 17
- Cassa integrazione Covid-19: in scadenza la domanda per il mese di giugno - pag. 18

## FINANZIAMENTI

- Contributo a fondo perduto: come verificare il calo del fatturato - pag. 20

## IMPRESA

- Stato di emergenza: proroga al 15 ottobre (anche) per le misure su smart working e privacy - pag. 24
- Legge Europea 2019-2020: l'adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti dall'UE - pag. 27
- Governo societario: in vigore dal 14 agosto la nuova disciplina - pag. 29

## IN EVIDENZA

## Acconti e saldi d'imposta: il decreto Agosto riscrive le regole per i professionisti

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Verso il superamento del sistema fiscale fondato sul versamento di due acconti d'imposta ed il relativo saldo. Il Governo intenderebbe chiamare alla cassa gli autonomi con periodicità mensile o trimestrale in modo "da spalmare" la somma dovuta lungo l'intero arco temporale di un anno ed evitare, così, picchi di uscite. E' quanto prevede il decreto Agosto, che sarà all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri. La novità dovrebbe riguardare soprattutto i contribuenti in possesso del numero di partita IVA e sarebbe introdotta con gradualità, prima per i soggetti di minori dimensioni e con decorrenza dall'anno 2021. Ma come il Fisco potrà "intercettare" i costi non documentati da fatture? Come i costi pluriennali dovranno partecipare alla determinazione del reddito degli autonomi?

Il Governo sta procedendo alla riscrittura integrale del **calendario fiscale**. completamente superato l'attuale sistema fondato sul versamento di due acconti di imposta ed il relativo saldo.

La novità dovrebbe riguardare soprattutto i contribuenti in possesso del **numero di partita IVA**. Il Governo intenderebbe chiamare alla cassa gli autonomi con **periodicità mensile** o **trimestrale** in modo "da

## Riforma delle pensioni: verso il rinnovo di APE sociale e opzione donna

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Riparte il tavolo di confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. L'obiettivo è duplice: elaborare misure ritenute urgenti da inserire nella prossima legge di Bilancio e lavorare al varo di un disegno più ampio di riforma generale che dovrebbe entrare in vigore nel 2022, considerando che a fine 2021 terminerà la sperimentazione triennale di quota 100. Nel dettaglio, si intendono prorogare l'APE sociale e opzione donna. Si ragiona, poi, sul restyling del contratto di espansione per favorire il turnover generazionale in azienda.

Dopo la pausa indotta dal lockdown è ripreso il **tavolo di confronto**, per il momento "a distanza", tra Governo e Sindacati sul **tema pensioni** che era già in corso nel **periodo pre Covid 19**. ed al contempo si vuole lavorare per varare un disegno complessivo più ampio di **riforma generale** che dovrebbe entrare in vigore nel 2022, considerando che a fine 2021 terminerà la sperimentazione triennale di **quota 100** (il Ministro Catalfo ha ribadito la volontà di portare la misura fino a naturale scadenza).

Il nuovo kick off è servito a riannodare il dialogo individuando il futuro percorso con due obiettivi distinti, ma sinergici. Da un lato si intende elaborare e condividere misure ritenute più urgenti da inserire nella **prossima legge di Bilancio**. L'appuntamento è ora per il

## Fisco

Le anticipazioni delle misure

## Acconti e saldi d'imposta: il decreto Agosto riscrive le regole per i professionisti

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Verso il superamento del sistema fiscale fondato sul versamento di due acconti d'imposta ed il relativo saldo. Il Governo intenderebbe chiamare alla cassa gli autonomi con periodicità mensile o trimestrale in modo "da spalmare" la somma dovuta lungo l'intero arco temporale di un anno ed evitare, così, picchi di uscite. E' quanto prevede il decreto Agosto, che sarà all'esame del prossimo Consiglio dei Ministri. La novità dovrebbe riguardare soprattutto i contribuenti in possesso del numero di partita IVA e sarebbe introdotta con gradualità, prima per i soggetti di minori dimensioni e con decorrenza dall'anno 2021. Ma come il Fisco potrà "intercettare" i costi non documentati da fatture? Come i costi pluriennali dovranno partecipare alla determinazione del reddito degli autonomi?

Il Governo sta procedendo alla riscrittura integrale del **calendario fiscale**.

La novità dovrebbe riguardare soprattutto i contribuenti in possesso del **numero di partita IVA**.

Dovrebbe così essere completamente superato l'attuale sistema fondato sul versamento di due acconti di imposta ed il relativo saldo. Il Governo intenderebbe chiamare alla cassa gli autonomi con **periodicità mensile o trimestrale** in modo "da spalmare" la somma dovuta lungo l'intero arco temporale di un anno ed evitare, così, picchi di uscite.

**Leggi anche:** [Relazione al Parlamento e PNR 2020: l'audizione del Ministro Gualtieri](#)

Sembra dunque tracciata la strada per una **nuova dichiarazione dei redditi precompilata**, ma con tante complicazioni.

Se la novità dovesse essere effettivamente approvata gli operatori sarebbero probabilmente tenuti ad una serie di adempimenti completamente nuovi che rischiano di "congestionare" ancora di più le strutture professionali.

Sussiste il concreto rischio che, ancora una volta, i professionisti siano tenuti ad assolvere una serie di mansioni proprie dello Stato.

Il Governo ha dichiarato di voler introdurre il nuovo sistema con gradualità, prima per i soggetti di minori dimensioni, ma già con decorrenza **dall'anno 2021**.

E' probabile, quindi, che alcune anticipazioni siano già contenute nella prossima **Manovra d'estate** che dovrebbe essere varata, secondo le dichiarazioni del Ministro Gualtieri, entro la prima settimana del mese di agosto.

### Criterio di cassa pura

Secondo le indiscrezioni pubblicate dalla stampa specializzata il **reddito** dovrebbe essere **determinato** in base ad un criterio di cassa puro.

Se l'indicazione fosse confermata la scelta sarebbe

sicuramente positiva.

La reale possibilità di spesa e la capacità contributiva devono essere misurate sulla base degli incassi effettivi e delle spese effettivamente sostenute.

Tale soluzione, però, pur essendo condivisibile, fa sorgere "a catena" una **serie di problemi**.

In *primis*, l'Agenzia delle Entrate è in possesso esclusivamente dei dati relativi alle fatture elettroniche emesse e ricevute.

Tali dati potranno essere agevolmente acquisiti dal Sistema di Interscambio.

Non sono noti, però, gli avvenuti incassi e pagamenti. Sussiste, quindi, il concreto rischio che tali **informazioni** vengano **chieste ai contribuenti** che saranno tenuti all'effettuazione di comunicazioni periodiche con evidente aggravio degli adempimenti.

In alternativa, il Fisco potrebbe considerare tutte le fatture emesse incassate e tutte le fatture ricevute pagate. In tale ipotesi il contribuente sarebbe onerato di fornire la comunicazione contraria.

In altre parole, sarebbe il contribuente a dover comunicare al Fisco che una determinata prestazione non è stata incassata o pagata. Con un incremento degli adempimenti.

**Leggi anche:** [Il decreto agosto rinvia le scadenze fiscali e proroga la CIG](#)

### Costi non documentati da fatture

Si pone il problema di comprendere **come** il Fisco possa **"intercettare"** i costi non documentati da fatture.

**Ad esempio:** si tratta degli stipendi pagati ai lavoratori dipendenti, del versamento dei contributi, ma anche della quota pagata ogni anno per l'iscrizione all'ordine professionale, oppure ancora le spese sostenute per i taxi in occasione di una trasferta di lavoro.

Anche in questo caso, seguendo la stessa logica della dichiarazione precompilata, il legislatore potrebbe obbligare tutte le categorie di soggetti coinvolti ad

effettuare comunicazioni periodiche dei predetti dati. L'operazione si palesa, però, estremamente più complicata e foriera, come detto, di nuovi adempimenti. Ciò al fine di determinare il **reddito effettivamente incassato** ogni mese per obbligare i contribuenti ad effettuare versamenti mensili o trimestrali. Sembra, quindi, un **sistema favorevole ai contribuenti**, ma in realtà il vero soggetto **beneficiario** risulterebbe essere lo **Stato** che incasserebbe ogni mese o ogni tre mesi. La periodicità sarebbe analoga a quella prevista per i lavoratori dipendenti, ma senza avere le caratteristiche di tali soggetti.

#### Costi pluriennali

Si pone il problema di comprendere come i costi pluriennali debbano partecipare nel nuovo sistema alla

determinazione del **reddito degli autonomi**.

Anche in tale ipotesi, sulla base di alcune indiscrezioni, sembra che i predetti costi debbano partecipare alla determinazione del reddito in un'**unica soluzione** in base al principio di cassa.

E' possibile quindi, nell'ipotesi in cui il contribuente sostenga costi di ingente ammontare, che il periodo d'imposta evidenzii una **perdita**.

Ne conseguirebbe una penalizzazione per i lavoratori autonomi che, secondo l'articolo 8 del T.U.I.R. **non** possono fruire del meccanismo del **riporto a nuovo** delle perdite per cinque anni.

Il legislatore dovrebbe tenere conto di tale circostanza. Diversamente, ancora una volta, un sistema solo sulla carta più favorevole rischierebbe di penalizzare ancora una volta i lavoratori autonomi.

## Fisco

Nel decreto Rilancio

## Rivalutazione quote e terreni con proroga al 15 novembre

di Roberta De Pirro - Morri Rossetti e Associati

È una storia senza fine quella relativa alla rideterminazione del valore dell'acquisizione di quote e terreni: la legge di conversione del decreto Rilancio, infatti, ha portato una nuova proroga dei termini per accedere alla misura. Dopo le ultime modifiche, dunque, la rivalutazione del valore di quote e terreni posseduti alla data del 1° luglio 2020 potrà essere effettuata a condizione che il versamento dell'imposta sostitutiva (pari dell'11 per cento) avvenga entro il 15 novembre 2020. Entro la medesima data deve essere redatta e giurata anche la perizia di stima.

**La rivalutazione di quote e terreni** trova nella legge di conversione del decreto Rilancio l'ennesima **proroga**.

In un arco temporale di appena 7 mesi, la norma contenuta negli articoli 5 e 7 della legge n. 448/2001 ha visto rinviati i termini di applicazione per ben tre volte: - dapprima la **legge di Bilancio 2020** (legge 27 dicembre 2019, n. 160) ha prorogato per il 2020 la possibilità di rideterminare il valore di acquisto di terreni e partecipazioni, uniformando la **misura dell'imposta sostitutiva all'11%** sia per la rideterminazione del valore delle partecipazioni non quotate (qualificate e non qualificate) sia per la rideterminazione del valore dei terreni. Il valore rideterminato di terreni e quote deve risultare da un'apposita perizia che va redatta e giurata entro il 30 giugno 2020;

- quindi il decreto Rilancio ha ulteriormente prorogato la possibilità di rivalutazione per i terreni e le partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati posseduti al 1° luglio 2020, individuando nel **30 settembre 2020** il termine ultimo per la redazione e il giuramento della perizia di stima e per il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva;

**Leggi anche Nuova chance per la rivalutazione di quote e terreni**

- infine, la legge n. 77 del 17 luglio 2020, di conversione del decreto Rilancio, ha rinviato al **15 novembre 2020** il termine per la redazione e il giuramento della perizia di stima e per il versamento della prima o unica rata dell'imposta sostitutiva.

Pertanto:

- persone fisiche non esercenti attività d'impresa;
  - società semplici, società e associazioni ad esse equiparate ai sensi dell'art. 5 TUIR;
  - enti non commerciali per quel che attiene alle attività non inerenti all'attività d'impresa;
  - soggetti non residenti, privi di stabile organizzazione in Italia,
- avranno a disposizione **più tempo** per decidere di effettuare la rivalutazione di quote e terreni.

**Nota bene**

Appare opportuno segnalare che i contribuenti che hanno già provveduto alla rivalutazione delle quote e terreni in ossequio alle normative *pro tempore* vigenti, potranno detrarre dall'imposta sostitutiva dovuta per la riapertura dei termini della rivalutazione (se si decide di ricorrervi) l'importo relativo all'imposta sostitutiva già versata.

Secondo quanto precisato dall'Agenzia delle Entrate (con la circolare n. 47/E del 2011), il contribuente, qualora lo ritenga opportuno, può rideterminare il valore delle partecipazioni o dei terreni anche nell'ipotesi in cui abbia già in precedenza usufruito di analoghe disposizioni agevolative e anche quando l'ultima perizia giurata di stima riporti un valore inferiore a quello risultante dalla perizia precedente. Al ricorrere di tale fattispecie, il contribuente può **scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta** quella **eventualmente già corrisposta** in occasione di precedenti procedure di rivalutazione effettuate con riferimento ai medesimi beni.

**Nota bene**

Per la rivalutazione, è necessario che venga redatta e giurata **entro il 15 novembre 2020** una perizia di stima. Entro la stessa data deve essere versata l'imposta sostitutiva è prevista nella misura unica dell'11% sia per le partecipazioni qualificate e non qualificate, sia per i terreni edificabili e a destinazione agricola.

L'imposta può essere versata:

- in un'unica soluzione entro il **15 novembre 2020**, oppure
- in **tre rate** di pari ammontare, la prima delle quali da versarsi entro **15 novembre 2020**. Sugli importi successivi alla prima rata sono dovuti gli interessi nella misura del 3%, da versarsi contestualmente.

**Gli effetti della rivalutazione**

La rivalutazione delle quote e dei terreni produce effetti unicamente ai fini della determinazione dei redditi diversi, di cui all'art. 67, comma 1, lettere a), b) c), e c-bis) del TUIR; ossia il valore rivalutato viene

assunto in luogo del costo o valore di acquisto, ai fini della determinazione della **plusvalenza/capital gain**. Nessuna rilevanza assume la rivalutazione del costo storico delle partecipazioni ai fini della determinazione dei redditi di capitale (art. 47, commi 5 e 7, TUIR). In termini operativi ciò vuol dire che nell'ipotesi di cessione di una partecipazione rivalutata, il valore della stessa affrancato mediante il versamento dell'imposta sostitutiva dell'11% viene considerato come base di calcolo del capital gains.

A tal riguardo si ricorda che - per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 205/2017 alla tassazione i redditi finanziari realizzati da persone fisiche al di fuori dell'esercizio dell'attività d'impresa **dal 1° gennaio 2019** (modifiche che hanno uniformato il regime di tassazione dei capital gains sia che essi derivino dalla cessione di partecipazioni qualificate che non qualificate), si applica in entrambe le ipotesi l'**imposta sostitutiva del 26%** sulla **plusvalenza** realizzata.

## Fisco

Dall'Agenzia delle Entrate

## L'utilizzo del credito IVA e la presentazione della dichiarazione integrativa

In tema di credito IVA, nel caso in cui la dichiarazione integrativa sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito può essere utilizzato in compensazione, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa. E ciò al fine di evitarne un uso indebito. Lo ha evidenziato l'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 231 del 30 luglio 2020.

L'Agenzia delle Entrate ha pubblicato la risposta a interpello n. 231 del 30 luglio 2020 riguardante il credito IVA.

In tema di variazione della scelta originariamente effettuata dal contribuente circa la modalità di utilizzo del **credito IVA**, è stato inizialmente chiarito che, in caso di mancata prestazione della garanzia, lo stesso può rettificare la **richiesta di rimborso** presentando, entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo una **dichiarazione integrativa**, al fine di indicare il medesimo credito o parte di esso come eccedenza da utilizzare in detrazione o compensazione.

Inoltre è stato chiarito che laddove il contribuente voglia modificare l'originaria domanda di restituzione, deve presentare una **dichiarazione integrativa** sia che voglia ridurre l'ammontare del credito chiesto a rimborso, sia che voglia chiedere un rimborso maggiore di quello indicato in dichiarazione.

Successivamente, il legislatore ha dettato, con l'articolo 5 del DL n. 193 del 2016, una disciplina della dichiarazione integrativa ai fini **IVA** distinta ed autonoma da quella propria delle imposte sui redditi e **dell'IRAP**, sebbene modellata e tendenzialmente coincidente con quest'ultima.

In particolare, sono stati equiparati i **termini** entro i quali è possibile presentare la dichiarazione integrativa, a prescindere dalla circostanza che gli errori e le omissioni da emendare siano a favore dell'Amministrazione finanziaria o del contribuente.

In entrambi i casi, infatti, la dichiarazione integrativa può essere presentata entro i termini di decadenza **dell'attività di accertamento**, ossia entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi

relativi al periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016 e ai periodi successivi, ovvero non oltre il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione originaria, per gli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti al 2016.

Tale **allineamento temporale** ha comportato, da un lato, la modifica dei termini entro cui l'Amministrazione finanziaria può procedere alla liquidazione e **all'accertamento della dichiarazione integrativa**, limitatamente ai soli, nuovi elementi nella stessa indicati e, dall'altro, la previsione di differenti modalità di utilizzo dell'eventuale credito derivante dal minor debito o dalla maggiore eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione integrativa, a seconda dei termini di presentazione della stessa.

In particolare, nel caso in cui la **dichiarazione integrativa** sia presentata oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, l'eventuale credito può essere utilizzato in **compensazione**, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

E ciò al fine di **evitarne un uso indebito**. In tale ipotesi, peraltro, il credito risultante dalla dichiarazione integrativa deve essere indicato nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa stessa.

Peraltro, sebbene il citato articolo 8 del DPR n. 322 del 1998 nulla disponga in merito alla possibilità di variare la scelta originariamente effettuata dal contribuente circa la modalità di **utilizzo del credito IVA**, si è dell'avviso che la stessa sia da considerare ammessa.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Agenzia delle Entrate, risposta a interpello 30/07/2020, n. 231

## Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Cessione di ramo d'azienda: irrilevante il valore definito per l'imposta di registro se non corroborato da ulteriori elementi

Con l'ordinanza n. 16393, depositata il 30



luglio 2020, la Corte di Cassazione ha chiarito che in tema di imposte sui redditi, la norma di interpretazione autentica introdotta dal decreto internazionalizzazione, avente efficacia retroattiva, esclude che l'Amministrazione possa determinare in via induttiva la plusvalenza realizzata dalla cessione di immobili e di aziende solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro (ipotecaria e catastale). L'Ufficio deve infatti individuare ulteriori indizi, gravi precisi e concordanti, che supportino l'accertamento del maggiore corrispettivo rispetto a quanto dichiarato dal contribuente, su cui grava la prova contraria.

Una contribuente riceveva un avviso di accertamento IRPEF, con il quale l'Ufficio rettificava la plusvalenza derivante dalla cessione al fratello dei 2/3 del ramo d'azienda esercente attività commerciale, che tutti avevano ereditato dal padre. L'atto impositivo veniva impugnato in CTP ed il ricorso veniva accolto. La CTR al contrario accoglieva il gravame proposto dall'Ufficio avverso la sentenza di primo grado, condividendo la quantificazione del valore del ramo d'azienda compiuta dall'Ufficio con un valore dell'avviamento che era stato correttamente tassato pro-quota in capo alla cedente a titolo di plusvalenza che quest'ultima, in quanto non esercente attività d'impresa avrebbe dovuto dichiarare nella categoria dei redditi diversi.

Avverso tale decisione proponeva ricorso per Cassazione la contribuente contestando sostanzialmente il metodo induttivo -ritenuto corretto dalla CTR - con il quale l'Ufficio aveva rettificato la plusvalenza in base all'accertamento del valore già effettuato nei confronti del cessionario ai fini del registro e non ancora divenuto definitivo, nonché l'assenza di prova del valore effettivo dell'azienda ceduta.

### La decisione

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16393 depositata il 30 luglio 2020, ha accolto il ricorso cassando la sentenza con rinvio. La Suprema Corte preliminarmente rammenta che con la norma di interpretazione autentica avente efficacia retroattiva dell'art. 5 comma 3, del D.lgs. n. 147/2015, per le cessioni di immobili e di aziende, nonché per la costituzione e il trasferimento di diritti reali sugli stessi, l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore, anche se dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro o delle imposte ipotecarie e catastali. Sulla scia di tale novella legislativa è dunque escluso che gli Uffici possano ancora determinare in via induttiva la plusvalenza realizzata a seguito di cessione di immobile o di azienda solo sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. Pertanto, concludono i giudici di

legittimità, l'automatica trasposizione del valore dato al cespite ai fini dell'imposta di registro in sede di accertamento della plusvalenza per la tassazione IRPEF, non trova più ingresso in sede di valutazione della prova e dunque non è possibile più ricondurre a quel solo dato il fondamento dell'accertamento. L'Ufficio è così tenuto ad individuare ulteriori indizi dotati di precisione concordanza e gravità che supportino adeguatamente il diverso valore della cessione rispetto a quanto dichiarato dal contribuente. Se verranno allegate le prove, anche presuntive, spetterà poi al contribuente fornire la prova contraria. Nella specie, la sentenza impugnata, riconoscendo la legittimità della rettifica della plusvalenza basata sul valore dell'azienda ceduta, determinato ai fini dell'imposta di registro, per la Suprema Corte, contrastava con i predetti canoni giuridici e quindi è stata cassata con rinvio.

*A cura della Redazione*

### Fisco

Dalla Fondazione Studi Consulenti del Lavoro

## Obbligo di invito al contraddittorio e invalidità dell'avviso di accertamento: la prova di resistenza

Con riferimento agli avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020, il contribuente, se eccepisce nel processo tributario l'omesso invito all'accertamento con adesione ai fini dell'invalidità dell'avviso di accertamento, è gravato dell'onere di provare che in ambito procedimentale l'ufficio sarebbe giunto ad una diversa determinazione in ragione degli elementi da lui forniti. Lo ha evidenziato la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro con un approfondimento del 30 luglio 2020. La novella ha tra l'altro introdotto un obbligo di motivazione rafforzata in capo all'ufficio tributario qualora il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente in presenza di chiarimenti e/o documenti forniti dal contribuente.

La Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ha pubblicato un approfondimento sull'accertamento con adesione: l'obbligo di **invito al contraddittorio**.

Il **Decreto Crescita** DL 34/2019 è intervenuto sul procedimento relativo agli avvisi di accertamento, riferito tra l'altro a imposta sul valore aggiunto e imposte sui redditi, emessi a decorrere dal 1° luglio 2020, con la finalità di ridurre il contenzioso giudiziale e favorire gli accertamenti con adesione.

In tal modo si prevede che gli avvisi di accertamento

**emessi dal 1° luglio 2020** devono essere preceduti da un invito a comparire in cui sono indicati:

- i periodi di imposta interessati;
- il giorno e il luogo per tentare l'accertamento con adesione;
- le imposte, le ritenute, i contributi, le sanzioni e gli interessi oggetto determinati dagli uffici tributari;
- la motivazione della pretesa fiscale.

**L'invito a comparire** può aver ad oggetto le imposte sui redditi e le addizionali, i contributi previdenziali, le ritenute, le imposte sostitutive, l'Irap, l'imposta sul valore degli immobili all'estero, l'imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero e l'Iva.

Sono invece esclusi dall'obbligo i procedimenti nei quali il contribuente abbia ricevuto copia del processo verbale di chiusura delle operazioni accertative (**P.V.C.**) e gli avvisi di accertamento o di rettifica parziali.

In particolare, in materia di Iva, l'obbligo di invito al contraddittorio è derogato quando l'accertamento parziale si fonda su elementi documentali certi e diretti. Tale vincolo non sussiste altresì nei casi di particolare urgenza o di fondato pericolo per la riscossione.

#### L'invalidità dell'avviso di accertamento

Secondo quanto disposto dal nuovo art. 5-ter, comma 3, D.Lgs. n. 218/1997, vi è un obbligo di **motivazione rafforzata** in capo all'ufficio tributario qualora il procedimento di accertamento con adesione si concluda negativamente in presenza di chiarimenti e/o documenti forniti dal contribuente.

Con riferimento a questa norma, secondo quanto affermato dalla Fondazione, l'opzione ermeneutica più plausibile consente di escludere l'invalidità dell'avviso di accertamento. L'avviso di accertamento privo di tale profilo motivazionale sarà solo **irregolare** ma non invalido e il contribuente non potrà beneficiare di detta omissione.

Diversamente, la norma sanziona con **l'invalidità dell'avviso di accertamento** la mancata attivazione del contraddittorio introducendo la cd. prova di resistenza. Il contribuente, se eccepisce nel processo tributario l'omesso invito all'accertamento con adesione, è gravato dell'onere di provare che in ambito procedimentale l'ufficio sarebbe giunto ad una diversa determinazione in ragione degli elementi da lui forniti. Infine, con la nuova norma è stato previsto che, se tra la data di comparizione ai fini dell'accertamento con adesione e quella di **decadenza** dall'attività ispettiva intercorrono meno di 90 giorni, il termine di decadenza per la notificazione dell'avviso di accertamento è prorogato di 120 giorni con decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo.

*A cura della Redazione*

#### Fisco

L'ultimo deposito della Cassazione

## Regime del margine: onere della prova a carico del contribuente

In tema di applicazione dello speciale regime del margine, ove l'Ufficio contesti l'indebita fruizione dell'agevolazione da parte del contribuente, è quest'ultimo che deve provare la propria buona fede, dimostrando l'assenza di consapevolezza di partecipare ad una frode e di aver agito in modo diligente, verificando, per quanto possibile, l'esistenza dei presupposti per usufruire del regime in questione. Questi i principi contenuti nella sentenza n. 16367, depositata il 30 luglio 2020, della Corte di Cassazione.

Ad una Spa veniva notificato un avviso di accertamento ai fini Iva, con il quale veniva contestata l'irregolare fatturazione di operazioni imponibili. In particolare, uno dei rilievi riguardava l'emersione di criticità nell'acquisto di autoveicoli usati da una società europea e nella successiva rivendita a terzi dei beni con il beneficio del regime del margine: in sintesi la venditrice intracomunitaria, secondo l'Ufficio, non presentava i requisiti per usufruire dell'Iva agevolata. La società presentava ricorso sostenendo che l'unico adempimento a suo carico fosse quello del controllo che il veicolo acquistato fosse usato, invocando quindi la propria buona fede. La sentenza della CTP era favorevole al Fisco, mentre la CTR annullava la pretesa impositiva in relazione al rilievo sul regime del margine: in sintesi i giudici ritenevano che il comportamento della Spa fosse stato diligente, atteso che non era suo obbligo effettuare verifiche sul soggetto cedente. L'Ufficio contestava tale decisione e la società proponeva ricorso incidentale per la parte di avviso di accertamento confermata dalla CTR.

#### La decisione

La Cassazione, con la sentenza n. 16367 depositata il 30 luglio 2020, ha accolto il ricorso principale dell'Agenzia e parzialmente quello incidentale della contribuente. Quello del margine è un regime speciale in favore del contribuente e pertanto la sua disciplina deve essere interpretata restrittivamente ed applicata in termini rigorosi. Ne consegue che ove l'Agenzia contesti, in base ad elementi specifici, che il cessionario abbia fruito indebitamente dell'agevolazione in questione, spetta al contribuente dimostrare la propria buona



fede, la quale deve consistere: a) nell'aver agito senza la consapevolezza di partecipare ad un'evasione fiscale; b) nell'aver usato la massima diligenza ragionevolmente esigibile da un operatore economico accorto, al fine di evitare di essere coinvolto in meccanismi fraudolenti, in presenza di indizi idonei a farne sorgere il sospetto. In tal senso, nell'ambito della compravendita di veicoli usati occorre che il contribuente verifichi i precedenti intestatari dei veicoli che sta per acquistare, nei limiti dei dati risultanti dalla carta di circolazione, integrabili con altri elementi di agevole e rapida reperibilità, in modo da accertare se a monte l'iva sia già stata assolta da altri senza possibilità di detrazione. Ove tale comportamento diligente sia posto in essere, il regime del margine va applicato anche ove l'Ufficio dimostri che in realtà l'imposta sia stata detratta. Nella specie però la CTR non aveva in alcun modo verificato se la Spa avesse o meno svolto questo tipo di controlli sul proprio cedente intracomunitario e su quelli precedenti. La Suprema Corte ha anche ritenuto fondata la doglianza della contribuente in relazione alle sanzioni irrogate con l'avviso di accertamento, atteso che erano state determinate sulla base della normativa ante D.Lgs. n. 158/2015, che le aveva ridotte: la nuova normativa, per il principio del favor rei, doveva infatti essere applicata anche retroattivamente per le violazioni precedenti ed oggetto di giudizi pendenti. Da qui la cassazione con rinvio della sentenza d'appello.

*A cura della Redazione*

## Fisco

Secondo trimestre 2020

# Rimborso IVA: modello TR entro il 31 luglio

I contribuenti IVA che nel secondo trimestre 2020 hanno realizzato un'eccedenza d'imposta detraibile superiore a 2.582,28 euro e che intendono chiedere, in tutto o in parte, il rimborso di questa somma o l'utilizzo in compensazione per pagare anche altri tributi, contributi e premi, devono presentare il modello TR entro il 31 luglio. Per il 2020 il limite massimo dei crediti compensabili è elevato da 700.000 euro a 1 milione di euro: lo ha previsto il decreto Rilancio in considerazione della situazione di crisi derivante dall'emergenza da Covid-19, al fine di incrementare la liquidità delle imprese.

Venerdì 31 luglio 2020 scade il termine per la presentazione del modello TR riferito al **secondo trimestre 2020** (aprile, maggio e giugno): con il modello TR i contribuenti IVA che hanno realizzato nel trimestre un'eccedenza di imposta detraibile superiore a

2.582,28 euro possono chiedere in tutto o in parte il **rimborso** di questa somma o l'**utilizzo in compensazione** per pagare anche altri tributi, contributi e premi. Il modello deve essere presentato **telematicamente** entro l'ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, direttamente dal contribuente o tramite intermediari abilitati a Entratel.

### Nota bene

Il decreto Rilancio ha previsto che - per il **2020** - il **limite massimo** dei crediti compensabili è elevato da 700.000 mila euro a **1 milione di euro**.

Leggi anche [Compensazione in F24 fino a 1 milione di euro per il 2020](#)

## Chi può chiedere il rimborso

Il **credito IVA infrannuale** può essere richiesto a **rimborso**:

- dai contribuenti che esercitano esclusivamente o prevalentemente attività che comportano operazioni soggette a imposta con **aliquote inferiori** a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni;
  - dai contribuenti che effettuano **operazioni non imponibili** per un ammontare superiore al 25% del totale complessivo di tutte le operazioni effettuate;
  - dai contribuenti che hanno effettuato nel trimestre acquisti e importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e delle importazioni imponibili;
  - dai **soggetti non residenti** e senza stabile organizzazione nel territorio dello Stato, identificati direttamente o che hanno nominato un rappresentante residente nel territorio dello Stato;
  - dai soggetti che effettuano in un trimestre solare, nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia, operazioni attive per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali; prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; prestazioni indicate nell'art. 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. n. 633/1972.
- Laddove, in alternativa alla richiesta di rimborso, si chieda l'**utilizzo in compensazione** del credito IVA, occorre tener conto del fatto che, in linea generale, l'utilizzo in compensazione del credito infrannuale è consentito solo dopo la presentazione dell'istanza. In linea generale il superamento del limite di 5.000 euro annui, riferito all'ammontare complessivo dei **crediti trimestrali** maturati nell'anno, comporta l'obbligo di utilizzare tali crediti a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione dell'istanza di

rimborso/compensazione.

Inoltre, i contribuenti che intendono utilizzare in compensazione il credito per importi superiori a 5.000 euro annui (elevato a 50.000 euro per le start-up innovative) hanno l'obbligo di richiedere l'apposizione del **visto di conformità** o, in alternativa, la **sottoscrizione** da parte dell'**organo di controllo** sull'istanza da cui emerge il credito.

Per la compensazione devono essere utilizzati esclusivamente i servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate (**Fisconline** o **Entratel**).

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Dopo il decreto Rilancio

## CIGO E FIS per Covid-19: quali sono le responsabilità dei datori di lavoro?

di Eufrazio Massi - Esperto di Diritto del Lavoro e Direttore del sito [www.dottrinalavoro.it](http://www.dottrinalavoro.it)

Il decreto Rilancio e gli interventi dell'INPS che si sono succeduti nel tempo relativamente alla cassa integrazione ordinaria e all'assegno ordinario FIS, con i quali è stata affrontata l'emergenza per Covid-19, si sono rivelati di dubbia chiarezza e hanno creato non pochi problemi tra gli operatori. Una particolare attenzione va prestata al pagamento a saldo delle prestazioni di integrazione salariale ed alla gestione degli eventuali indebiti, su cui gravano una serie di responsabilità del datore di lavoro. Cosa succede se l'imprenditore non rispetta le scadenze?

La conversione in legge del D.L. n. 34/2020 e la pubblicazione della circolare INPS n. 84 del 10 luglio u.s., offrono lo spunto per una verifica complessiva sulla **cassa integrazione ordinaria** e sull'**assegno ordinario FIS** con i quali è stata affrontata l'emergenza per COVID-19. Nella legge di conversione n. 77 sono stati inseriti i cambiamenti normativi già contenuti nel D.L. n. 52/2020 che, quindi, viene lasciato decadere.

L'analisi che segue cerca di focalizzare le **questioni più controverse** cercando di ridurre, sotto l'aspetto cognitivo, l'impatto di **disposizioni** che, **accavallandosi nel tempo** e che, sovente, sono state di **dubbia chiarezza**, hanno creato non pochi problemi tra gli operatori.

Ma, andiamo con ordine.

Dal combinato disposto tra le due norme si evince che: a) i **datori di lavoro** che nell'anno 2020 riducono o sospendono l'attività per la crisi pandemica possono **presentare istanza** di concessione del trattamento di CIGO o di assegno ordinario FIS per 9 settimane comprese tra il 23 febbraio ed il 31 agosto: esse possono essere, da subito, incrementate di ulteriori 5 settimane a condizione che abbiano fruito interamente il periodo autorizzato. Le settimane aggiuntive non, necessariamente, debbono essere continuative, ma debbono essere collocate temporalmente entro il 31 agosto. La mancata fruizione di tutto il periodo antecedente (9 settimane oltre alle 5) non preclude la possibilità di chiedere le 4 settimane dal 1° ottobre (si pensi, ad esempio ad un focolaio scoperto alla fine di settembre in un'azienda di macellazione che aveva fatto poco o niente ricorso alla integrazione COVID-19).

Per le imprese che ricorrono al **FIS per le settimane ulteriori** c'è da sottolineare come alla luce dei requisiti richiesti (più di 5 dipendenti) la domanda possa essere presentata anche da chi, in quel momento è sceso sotto tale soglia occupazionale, essendo decisivo il requisito dimensionale posseduto alla data di inizio dell'intervento integrativo (punto 3 della circolare n.

84). Per completezza di informazione va ricordato come, per effetto di una modifica introdotta nel D.L. n. 34/2020, sono riconosciuti ai lavoratori titolari dell'assegno ordinario FIS gli assegni per il nucleo familiare con decorrenza dal 23 febbraio e che sia per la CIGO che per il FIS non è ostativo alla presentazione delle domande il non aver fatto fruire ai dipendenti interessati le **ferie maturate** (messaggio INPS n. 3777 del 19 ottobre 2019);

b) **dal 17 giugno** i datori di lavoro che abbiano **esaurito il "plafond" precedente** possono fruire di ulteriori 4 settimane in tutti i settori anche in periodi antecedenti il 1° settembre. La ragione appare strettamente correlata alla sospensione dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo fino al prossimo 17 agosto: in tal modo, il Governo offre una misura di sostegno ai datori di lavoro che avendo già fruito delle precedenti settimane, non possono offrire nulla ai propri dipendenti (pur se ciò non riesce a "coprire" tutte le aziende; c) per i datori di lavoro che hanno unità produttive o lavoratori residenti o domiciliati nelle **"zone rosse"** di cui parla il D.L. n. 9/2020, la durata massima complessiva diviene di 31 settimane. Anche per costoro valgono le stesse regole concernenti il "periodo effettivamente fruito".

### Autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito"

La circolare INPS n. 84 del 2020, richiamando il messaggio n. 2101 del 21 maggio ricorda che ai fini dell'autodichiarazione del "periodo effettivamente fruito" le aziende che intendono presentare una **istanza di CIGO o di FIS** debbono compilare un file excel, convertito in pdf relativo al fruito che va inserito nell'allegato alla domanda. Su questo punto, la nota dell'Istituto si diffonde ampiamente, formulando casi specifici e ricordando che l'autodichiarazione è resa ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e che può essere soggetta a **controlli documentali ed ispettivi**.

## Computo delle settimane di fruizione della CIGO/FIS

Per quel che concerne il computo delle settimane di fruizione della CIGO/FIS valgono le regole fissate nella circolare n. 58/2009 con la **dislocazione oraria su 5 o 6 giorni** a seconda che la settimana sia “corta” o “lunga”: si considera fruito un giorno pur se in integrazione salariale c'è un solo lavoratore per un'ora. Nella circolare non è stata affrontata la questione delle **aziende che lavorano su 7 giorni** (ad esempio, gli alberghi): su questo punto ritengo che, salvaguardando i contenuti della circolare n. 58/2009, si possano inserire le ore di integrazione salariale della domenica nel giorno di riposo settimanale del lavoratore che, indubbiamente, è diverso dalla domenica.

La circolare n. 84/2020 ricorda come gli **interventi integrativi** per il Coronavirus siano **speciali** rispetto a quelli previsti, in via ordinaria, dal D.Lgs. n. 148/2015.

Tale specialità si concretizza in:

- a) mancanza di qualsiasi **contributo addizionale** come, invece, richiesto, in via ordinaria, dagli articoli 4, 29 e 33 del D.Lgs. n. 148/2015;
- b) nessuna **computabilità** nel biennio mobile per la CIGO e nelle 26 settimane per l'**assegno ordinari FIS**;
- c) nessuna computabilità nel limite dei 24 mesi (30 in edilizia e nel settore lapideo) del quinquennio mobile previsto per la durata complessiva dei **trattamenti integrativi** dall'art. 4 del D.L. n. 148/2015 e per 1/3 delle ore lavorabili ex comma 5 dell'art. 12;
- d) mancanza del requisito dei **90 giorni di anzianità** nell'unità produttiva, essendo sufficiente l'essere in forza alla data del 25 marzo;
- e) in caso di **trasferimento di ramo di azienda** o di cessione ex art. 2112 c.c., nel rispetto di quanto già ricordato dalla circolare INPS n. 47/2020, si computa anche il periodo in cui i lavoratori sono stati alle dipendenze del precedente datore: la stessa cosa avviene se c'è un **cambio di appalto**;
- f) la **causale “COVID-19 nazionale”** non essendo imputabile né al datore, né ai lavoratori non necessita di alcuna prova in ordine alla sua sussistenza, con la conseguenza che l'azienda non è tenuta a presentare alcuna relazione come invece avviene, in via ordinaria, per effetto dell'art. 11 del D.Lgs. n. 148/2015.

## Procedura sindacale

Una riflessione si rende necessaria per quel che concerne la procedura sindacale che ha avuto un **“iter un po' ondivago”**, sol che si pensi al fatto che la legge n. 27/2020, con la quale era stato convertito il D.L. n. 18/2020, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 29 aprile, l'aveva cancellata.

Ora, il D.L. n. 34/2020 (e la legge di conversione lo

ha confermato) afferma che i datori di lavoro sono **dispensati dall'iter** previsto, in via ordinaria, dagli articoli 14 e 15, comma 2 (CIGO) e 30, comma 2, (FIS) del D.Lgs. n. 148/2015, fermi restando l'informazione, la consultazione e l'**esame congiunto** che può svolgersi anche **in via telematica** e che va concluso nei 3 giorni successivi alla comunicazione. Di conseguenza, per la CIGO ed il FIS **non c'è** bisogno di alcun accordo essendo sufficiente per la presentazione dell'istanza la **dichiarazione di responsabilità del datore di lavoro** di aver seguito la **procedura**.

Ricordo alcune questioni importanti che si possono presentare:

- a) l'iter sindacale va **svolto, in via preventiva**, ogni volta che si intende presentare una domanda;
- b) trascorsi 3 giorni senza che l'esame congiunto sia stato richiesto si dà per **concluso il procedimento**; i regolamenti costitutivi dei **Fondi di solidarietà** possono prevedere oltre alla procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto, anche l'accordo: se è così, occorre raggiungere un accordo non essendoci nella norma alcuna disposizione del tutto analoga a quella prevista per CIGO e FIS.

## Termini di presentazione delle domande

Particolarmente importanti sono i termini di presentazione delle domande di CIGO e FIS in quanto alla **scadenza dei termini** è legata la **decadenza** in capo al datore di lavoro da qualunque possibilità di **ottenere ammortizzatori speciali COVID-19**.

Su questo punto il D.L. n. 52/2020, i cui contenuti sono stati inseriti nella legge di conversione del D.L. n. 34/2020, stabilisce che:

- a) le richieste di intervento integrativo per sospensione o riduzione di orario **vanno inviate**, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio la causale invocata;
- b) in sede di prima applicazione della norma (il D.L. n. 52 è entrato in vigore il 17 giugno) i termini sono spostati **al 17 luglio 2020** se tale data è posteriore a quella prevista per la scadenza delle istanze;
- c) le domande riferite al **periodo 23 febbraio - 31 maggio 2020** vanno inviate, se ciò non è stato ancora fatto, entro il 15 luglio;
- d) i datori di lavoro che hanno presentato **domanda ad un “canale integrativo”** diverso rispetto a quello al quale si sarebbero potuti rivolgere (ad es. FIS piuttosto che CIG in deroga) o che, per errori od omissioni, hanno visto la propria istanza respinta, hanno 30 giorni di tempo per ripresentarla correttamente all'amministrazione competente: i 30 giorni sono un termine perentorio in quanto comportano la decadenza dal diritto e partono dal giorno della comunicazione dell'errore, anche nelle more della revoca dell'eventuale

provvedimento.

## Pagamento delle prestazioni di integrazione salariale

Per quel che concerne il pagamento delle prestazioni di integrazione salariale ai dipendenti sono possibili sia l'**anticipazione** da parte del datore di lavoro, con conguaglio successivo sui contributi previdenziali, che il **pagamento diretto** per il quale, tuttavia, non trova applicazione la procedura prevista, in via ordinaria, dall'art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 148/2015.

Per il **pagamento diretto**, però, occorre seguire, pedissequamente, ciò che ha precisato l'art. 22-quater del D.L. n. 34/2020:

- a) l'anticipo è pari al **40%** delle ore richieste per l'intero periodo;
- b) la **domanda** deve essere presentata entro 15 giorni dall'inizio del periodo di sospensione o di riduzione di orario;
- c) l'**INPS autorizza** le domande e dispone l'anticipazione del trattamento entro 15 giorni dal ricevimento delle stesse (fa fede il protocollo telematico).

In sede di prima applicazione, come già chiarito con il messaggio n. 2489 del 17 giugno 2020 e con la circolare n. 78/2020 per le aziende che hanno inteso richiedere l'anticipo del trattamento per periodi antecedenti il 18 giugno, il termine di presentazione dell'istanza era stato fissato al 3 luglio.

L'INPS, con la circolare n. 78/2020, sottolinea che:

- a) la possibilità dell'**anticipo** riguarda le istanze presentate per CIGO, FIS e CIGD a partire **dal 18 giugno**;
- b) al fine di favorire la immediata **disponibilità delle risorse economiche** in favore dei lavoratori, le nuove regole si applicano anche alle domande presentate in data antecedente il 18 giugno, autorizzate dall'INPS a condizione che l'azienda non abbia ancora presentato il modello SR41;
- c) la **corretta liquidazione** delle prestazioni postula una sorta di preistruttoria finalizzata alla verifica della validità e della congruità dei dati forniti: il tutto per rispettare il termine di 15 giorni fissato dal Legislatore;
- d) il datore di lavoro dovrà prestare particolare attenzione alla **correttezza dei dati trasmessi**, onde evitare che l'istanza sia oggetto di reiezione o di annullamento, con la conseguenza che lo stesso anticipo sia considerato come indebito;
- e) gli **esiti dei controlli** sono consultabili dalle aziende nella sezione della procedura che si chiama "Esiti della procedura dell'anticipo".

### *In che modo viene calcolato l'anticipo?*

Dopo aver ricordato che i **massimali di integrazione salariale** da prendere in considerazione sono pari a 1.199,72 euro per CIGO, assegno ordinario e cassa

in deroga ed a 1.727,41 per l'assegno ordinario per il Fondo Credito, l'INPS ha affermato che l'elaborazione dell'anticipazione avviene sulla base di un **algoritmo** che tiene conto del 40% del valore orario del massimale, moltiplicato per il numero di ore di prestazione richieste dal datore di lavoro. Le somme sono erogate dalle strutture territoriali dell'INPS sulle quali insistono le singole unità produttive ed il lavoratore ha la possibilità di accedere, per la visura, al proprio fascicolo previdenziale attraverso il portale dell'Istituto.

### *Sotto l'aspetto fiscale, come viene trattato l'anticipo?*

La risposta è al punto 7 della circolare n. 78/2020: l'erogazione viene trattata come un prestito e **non** comporta l'applicazione di alcuna **ritenuta fiscale**: quest'ultima sarà determinata soltanto in fase di liquidazione totale dell'integrazione salariale. In tale sede sarà la stessa procedura "CIG-pagamento diretto" a calcolare le imposte dirette e l'importo netto da corrispondere sul quale sarà recuperato quanto erogato sotto forma di anticipo e se dovuto, il contributo del 5,84%.

### *Pagamento a saldo*

Una particolare attenzione, a mio avviso, occorre prestare al pagamento a saldo ed alla **gestione** degli eventuali **indebiti**, in quanto una serie di **responsabilità gravano sul datore di lavoro**.

La circolare n. 78/2020 richiama, innanzitutto, il comma 3 dell'art. 1 del D.L. n. 52/2020: è fatto obbligo al datore di lavoro di inviare all'INPS il **modello SR41** con tutti i dati necessari per il saldo entro la fine del mese successivo al termine del periodo di integrazione salariale autorizzato o, se posteriore, entro 30 giorni dalla adozione del provvedimento di concessione, fermo restando che se il 17 luglio (30 giorni di entrata in vigore del D.L. n. 52) è posteriore, in sede di prima applicazione, è quest'ultima la data di riferimento. Il modello SR41 dovrà essere unico per tutto il periodo richiesto con la domanda.

### *Ma, cosa succede se l'imprenditore non rispetta le scadenze?*

Scatta una precisa responsabilità a carico dello stesso nel senso che il pagamento della prestazione e gli oneri correlati rimangono **a suo carico** e di conseguenza, anche gli **anticipi erogati** ai dipendenti sono considerati come **indebiti** con il conseguente recupero sull'azienda. E' questo un passaggio molto importante.

Ma questo non è il solo caso di **responsabilità datoriale**.

L'Istituto riservandosi di ulteriori specificazioni e di individuare le modalità operative per il recupero, afferma che, sulla base della previsione contenuta nell'art. 22-quater del D.L. n. 18/2020, come introdotto dal



D.L. n. 34/2020, il **recupero** di eventuali **importi non dovuti** si verificherà per:

- a) gli **anticipi in eccesso** rispetto all'importo che risultasse spettante in fase di saldo con il modello SR41;
- b) gli anticipi disposti in favore di dipendenti che **non** risultassero **beneficiari** del trattamento di integrazione salariale, come nel caso di un lavoratore dimissionario subito dopo aver incassato l'anticipo;
- c) per l'invio del modello SR41 **oltre il limite** stabilito per la decadenza;
- d) le erogazioni effettuate sugli anticipi che, in fase di supplemento di istruttoria, portino ad un **provvedimento di reiezione**;
- e) le istanze che, dopo l'erogazione degli anticipi, siano **annullate d'ufficio** o siano chiuse sotto l'aspetto amministrativo.

### Imprese che hanno esaurito le 18 settimane complessive

Tornando alle altre questioni correlate agli ammortizzatori COVID, un aspetto importante è quello che riguarda le imprese hanno esaurito le 18 settimane complessive: **cosa possono fare?**

La risposta dell'INPS è che, se ne hanno i requisiti, possono presentare **istanza di CIGO o di FIS** (con il limite dell'equilibrio finanziario previsto dall'art. 35) ex D.Lgs. n. 148/2015. Tutto questo, però, comporta l'applicazione di quasi tutta a normativa contenuta nel predetto decreto (contributo addizionale, limite biennale e quinquennale, requisito dell'anzianità aziendale di 90 giorni, istanza ex art. 11, con procedura semplificata attesa la connessione tra l'emergenza sanitaria e la richiesta).

C'è, poi, il **caso delle aziende** che si trovano in **integrazione salariale straordinaria**. Esse possono richiedere la causale "COVID-19 nazionale" non solo per le 9 settimane come già previsto dal D.L. n. 18/2020, ma, alle stesse condizioni delle altre imprese, anche le ulteriori 5 da fruire entro il 31 agosto e le altre 4 anche in data antecedente il 1° settembre se hanno già esaurito il "plafond". E' un iter che è stato, a suo tempo, delineato sia dall'INPS (circolare n. 47/2020 e messaggio n. 2066/2020) che dal Ministero del Lavoro con la circolare 8/2020 e che viene confermato sia per le ulteriori 5 settimane che per le 4: quest'ultimo (Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e della Formazione) resta destinatario di una **apposita comunicazione** della volontà del datore di lavoro di fruire delle settimane aggiuntive.

Un discorso pressoché analogo (all'interno dei limiti di spesa) è previsto per le imprese che hanno in corso un **trattamento di assegno di solidarietà** per i propri dipendenti.

Da ultimo, un caso del tutto particolare che, probabilmente, ha uno scarso contenuto effettivo: il Legislatore ha previsto la possibilità di **revoca di licenziamenti** adottati per giustificato motivo oggettivo da un datore di lavoro nel periodo compreso tra il **23 febbraio ed il 17 marzo** giorno in cui è scattata la sospensione: il tutto, in deroga all'art. 18, comma 6, della legge n. 300/1970, senza oneri o sanzioni a carico dell'imprenditore a condizione che il lavoratore sia messo in **integrazione salariale COVID-19**. L'INPS ha precisato che i **datori di lavoro** interessati possono presentare **domande integrative di accesso** al trattamento nel rispetto delle 18 settimane complessive.

## Lavoro e Previdenza

Confronto Governo-sindacati

## Riforma delle pensioni: verso il rinnovo di APE sociale e opzione donna

di Giuseppe Rocco - Esperto previdenziale

Riparte il tavolo di confronto tra Governo e sindacati sulla riforma delle pensioni. L'obiettivo è duplice: elaborare misure ritenute urgenti da inserire nella prossima legge di Bilancio e lavorare al varo di un disegno più ampio di riforma generale che dovrebbe entrare in vigore nel 2022, considerando che a fine 2021 terminerà la sperimentazione triennale di quota 100. Nel dettaglio, si intendono prorogare l'APE sociale e opzione donna. Si ragiona, poi, sul restyling del contratto di espansione per favorire il turnover generazionale in azienda.

Dopo la pausa indotta dal lockdown è ripreso il **tavolo di confronto**, per il momento "a distanza", tra Governo e Sindacati sul **tema pensioni** che era già in corso nel **periodo pre Covid 19**.

Il nuovo kick off è servito a riannodare il dialogo individuando il futuro percorso con due obiettivi distinti, ma sinergici. Da un lato si intende elaborare e condividere misure ritenute più urgenti da inserire nella **prossima legge di Bilancio** ed al contempo si vuole lavorare per varare un disegno complessivo più ampio di **riforma generale** che dovrebbe entrare in vigore nel 2022, considerando che a fine 2021 terminerà la sperimentazione triennale di **quota 100** (il Ministro Catalfo ha ribadito la volontà di portare la misura fino a naturale scadenza).

L'appuntamento è ora per il dopo estate con due date: l'8 settembre per elaborare le disposizioni da inserire nella manovra finanziaria e il 16 settembre per una progettazione previdenziale invece di più ampia portata.

### Recovery Fund e riforma pensioni

Va opportunamente evidenziato come i profili previdenziali rappresentano oggetto di forte attenzione da parte della Commissione europea e dovranno essere adeguatamente considerati nella predisposizione del **Piano Nazionale di ripresa** che l'Italia dovrà presentare a Bruxelles per accedere alle risorse del Next Generation EU.

**Leggi anche Recovery Fund: i leader europei trovano l'accordo. All'Italia 209 miliardi di euro**

E' utile ricordare come i piani sono valutati dalla Commissione UE entro due mesi dalla presentazione conferendo un punteggio più alto in relazione alla coerenza con le raccomandazioni specifiche UE per Paese, nonché del rafforzamento del potenziale di crescita, della creazione di posti di lavoro e della resilienza sociale ed economica.

Per quel che riguarda in particolare i profili pensionistici, va ricordato come la Commissione nelle ultime raccomandazioni al nostro Paese rilevava il ritardo

nell'implementazione del ciclo delle riforme precedenti a quota 100, evidenziando come tale misura vada nella direzione opposta a quella consigliata in quanto si prevede che andrà ad **appesantire ulteriormente il bilancio pubblico** nei prossimi anni e a sottrarre risorse che andrebbero destinate alla crescita.

Proseguendo poi per completezza di esposizione nella descrizione del meccanismo di funzionamento del Recovery fund, i Piani saranno approvati dal Consiglio a maggioranza qualificata, su proposta della Commissione. La valutazione positiva delle richieste di pagamento sarà subordinata al raggiungimento di pertinenti **traguardi intermedi e finali**. Ai fini del rilascio dei fondi, si terrà conto del parere del Comitato economico e finanziario, organo consultivo istituito per promuovere il coordinamento delle politiche degli Stati membri necessarie al funzionamento del mercato interno. Qualora il Comitato non riesca a raggiungere il consenso, verrà attivata la procedura che la stampa ha definito freno d'emergenza: ogni Stato membro potrà opporsi alla valutazione positiva per gravi scostamenti dall'adempimento soddisfacente dei pertinenti target e, su queste basi, richiedere entro tre giorni che la questione sia deferita al Consiglio europeo.

Nessuna decisione riguardo i pagamenti potrebbe essere assunta finché il Consiglio europeo o l'Ecofin, da esso delegato, non abbia discusso la questione "in maniera esaustiva". I Piani saranno riesaminati e, se necessario, adattati nel 2022 per tener conto dell'**assegnazione finale dei fondi per il 2023**. È prevista la possibilità di ottenere prefinanziamenti che verrebbero versati nel 2021 per un importo pari al 10%.

### Pensioni e previdenza complementare: gli argomenti sul tavolo

In questa prospettiva il Governo ha già predisposto il Programma Nazionale di Riforme (PNR) recentemente pubblicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che costituisce la base dei futuri ragionamenti.

Per quanto riguarda la previdenza, si evidenzia nel documento, il Governo valuterà le scelte in materia, anche attraverso il **confronto con i sindacati**, alla luce della sostenibilità anche di lungo periodo del sistema previdenziale e del debito pubblico garantendo al contempo il rispetto per l'equità intergenerazionale e il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Si pone poi tra gli obiettivi anche un rilancio della previdenza complementare che diviene al contempo anche un volano per gli investimenti come sostegno alla economia reale, al rilancio infrastrutturale e all'economia sostenibile in coerenza a quelle che sono le raccomandazioni europee e le linee guida del **NextGeneration UE**.

Nell'incontro di riavvio del confronto, da quanto si apprende, si è anticipato come l'orientamento che sembra profilarsi è quello di ragionare sulla possibilità di prorogare **APE sociale** e **opzione donna** che l'ultima legge di Bilancio ha esteso fino al prossimo 31 dicembre.

Altri temi da affrontare nel confronto finalizzato alla manovra finanziaria sono quelli dell'adeguamento delle pensioni in essere con il possibile ampliamento della **platea dei beneficiari della quattordicesima**.

Si intende ragionare poi su un restyling e un maggiore utilizzo del **contratto di espansione** per favorire il

turnover generazionale nel mondo produttivo.

#### **Leggi anche**

- Riforma delle pensioni: ritorno al contratto di espansione, ma con qualche novità

- Quota 100: il futuro delle pensioni nel post COVID-19

In maniera strutturale si vorrebbe ancora affrontare il tema della **pensione contributiva di garanzia** per attenuare l'incidenza dell'elevato rischio previdenziale sulle giovani generazioni.

E' stato poi rimarcato l'impegno per giungere a una **legge quadro sulla non autosufficienza**.

Per quel che riguarda poi i ragionamenti orientati al medio termine il Governo intende accelerare, per rendere ancora più proficuo il confronto con le parti sociali, i lavori delle Commissioni di studio previste dalla legge di Bilancio 2020 sulla **separazione tra previdenza e assistenza** e sui lavori gravosi.

Con riferimento alla previdenza complementare si guarda con forte interesse alla possibilità di prevedere una **nuova finestra di silenzio assenso** avviando al contempo una specifica campagna di education. Si intende ragionare poi sulla possibilità di un restyling della **tassazione dei rendimenti** (nella gran parte degli altri Paesi europei sono esenti) e di un incentivo all'investimento nella economia reale.

## Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

## TFS e detassazione: a chi spetta e come procedere

L'INPS, con la circolare n. 90 del 2020, disciplina le modalità di applicazione della parziale detassazione del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblici, spettante ai percettori dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo imponibile fino a 50.000 euro. L'Istituto specifica i criteri di applicazione della detassazione e determina la misura del beneficio e le regole per la verifica del rispetto dei limiti previsti.

Con la circolare n. 90 del 30 luglio 2020, l'INPS interviene in materia della parziale detassazione del **trattamento di fine servizio** previsto sotto forma di riduzione dell'aliquota d'imposta applicabile all'imponibile dei trattamenti di fine servizio (TFS) con importo fino a 50.000 euro.

## Misura del beneficio fiscale

L'aliquota dell'imposta sul **reddito delle persone fisiche** sull'indennità di fine servizio è ridotta in misura pari a:

- a) 1,5% per le indennità corrisposte decorsi dodici mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- b) 3% per le indennità corrisposte decorsi ventiquattro mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- c) 4,5% per le indennità corrisposte decorsi trentasei mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- d) 6% per le indennità corrisposte decorsi quarantotto mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data;
- e) 7,5% per le indennità corrisposte decorsi sessanta mesi o più dalla cessazione del rapporto di lavoro o, se la cessazione sia anteriore al 1° gennaio 2019, a decorrere da tale data.

## Determinazione dell'imponibile e dell'aliquota d'imposta

Il limite massimo entro il quale applicare le agevolazioni percentuali è pari a 50.000 euro.

Sulla base imponibile eccedente tale limite si applica l'aliquota prevista a normativa vigente.

Ai fini dell'individuazione dell'imponibile fiscale sopra menzionato, non vanno considerate le somme

eventualmente corrisposte all'interessato a titolo di "altre indennità".

Resta confermata l'applicazione della c.d. "**clausola di salvaguardia**", che prevede la possibilità di tassare il trattamento di fine servizio sulla base delle aliquote progressive in vigore al 31 dicembre 2006, se più favorevoli, in luogo di quelle vigenti nell'anno di maturazione del diritto alla prestazione.

*A cura della Redazione*

## Riferimenti normativi

INPS, circolare 30/07/2020, n. 90

## Lavoro e Previdenza

Dalla Corte Costituzionale

## Assegni di maternità e natalità: i requisiti per l'individuazione dei destinatari della prestazione

Il divieto di discriminazioni arbitrarie e la tutela della maternità e dell'infanzia, salvaguardati dalla Costituzione italiana, devono essere interpretati anche alla luce delle indicazioni vincolanti offerte dal diritto dell'Unione europea. La Corte costituzionale ha chiesto alla Corte di giustizia Ue di chiarire se la normativa italiana, che subordina alla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo la concessione agli stranieri degli assegni di natalità e di maternità, sia compatibile con la norma che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, e quella sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

La Corte di Cassazione ha sollevato dubbi sulla legittimità costituzionale delle norme che, subordinano l'erogazione degli assegni a un periodo di **cinque anni di permanenza** nel territorio dello Stato nonché al possesso di un reddito adeguato e di un alloggio. Si verrebbe così a porre in **essere un'ingiustificata discriminazione** degli stranieri che risiedono legalmente in Italia e versano in condizioni di più grave bisogno.

Nello specifico, secondo la Cassazione, vi sarebbe violazione degli articoli 3 e 31 della Costituzione, ma anche del **principio di parità di trattamento** tra cittadini europei e cittadini di Paesi terzi, quanto alle prestazioni familiari e di maternità, enunciato dalla direttiva n. 2011/98 Ue, in armonia con il riconoscimento del diritto alle **prestazioni di sicurezza sociale** sancito dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali Ue.

## Sentenza della Corte

La Corte Costituzionale, nella sentenza n. 182 del 30 luglio 2020, rileva che, nella normativa nazionale, **l'assegno di natalità** accanto alla finalità premiale, ha una concorrente funzione di **sostegno alle famiglie** in condizioni economiche precarie. Esso, pertanto, potrebbe essere qualificato come "prestazione familiare" secondo il diritto dell'Unione (articoli 1, lettera z, e 3, paragrafo 1, lettera j, del regolamento CE n. 883/2004), con la conseguente applicazione del principio di parità di trattamento.

Il quesito preliminare riguarda proprio l'assegno di maternità e la sua riconducibilità all'articolo 34 della Carta, letto alla luce del diritto secondario, volto ad assicurare a tutti i cittadini di Paesi terzi che soggiornano e lavorano regolarmente negli Stati membri «uno stesso insieme comune di diritti, basato sulla parità di trattamento», vincolando gli Stati ospitanti a osservare quest'obbligo.

La Corte Costituzionale ritiene che il divieto di **discriminazioni arbitrarie** e la tutela della maternità e dell'infanzia, salvaguardati dalla Costituzione italiana (artt. 3, primo comma, e 31 Cost.), devono essere interpretati anche alla luce delle indicazioni vincolanti offerte dal diritto dell'Unione europea. Le tutele riconosciute dalla Costituzione e dal diritto Ue, infatti, sono tra loro complementari, proprio perché legate da un nesso di mutua implicazione e di feconda integrazione.

Tenuto conto dell'importanza dell'argomento, la Corte costituzionale ha sospeso il procedimento e seguendo la procedura del rinvio pregiudiziale, ha chiesto alla Corte di giustizia Ue di chiarire se la normativa italiana, che subordina alla titolarità del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo la concessione agli stranieri degli assegni di natalità e di maternità, sia compatibile con l'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'UE, che prevede il diritto alle prestazioni di sicurezza sociale, e con l'articolo 12, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2011/98/UE, sulla parità di trattamento tra cittadini di Paesi terzi e cittadini degli Stati membri.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Corte Costituzionale, pronuncia 30/07/2020, n. 182/2020

## Lavoro e Previdenza

Entro il 31 luglio

## Cassa integrazione Covid-19: in scadenza la domanda per il mese di giugno

Le domande per l'erogazione dei trattamenti di cassa integrazione con riferimento al mese di giugno devono essere trasmesse telematicamente all'INPS entro il 31 luglio 2020. Questo infatti è l'ordinario termine decadenziale fissato dall'Istituto per la presentazione delle domande da parte dei datori di lavoro interessati dalla crisi finanziaria connessa alla emergenza sanitaria da Covid-19.

Scade il **31 luglio 2020** il termine per la presentazione della **domanda di cassa integrazione** per le **4 settimane ulteriori iniziate a giugno**, obbligatoria anche se l'azienda non ha ancora ricevuto l'autorizzazione delle precedenti 5 settimane aggiuntive.

Nel **periodo decorrente dal 23 febbraio al 31 agosto 2020**, le aziende, oltre alle prime 9 settimane, hanno diritto a usufruire di ulteriori 5 settimane a condizione di aver già interamente fruito del periodo precedente, ma anche ad anticipare la fruizione delle ultime 4 settimane, in origine utilizzabili solo a settembre e ottobre.

**Leggi anche** Cassa integrazione: come e quando presentare le domande

Nel caso in cui l'istanza da presentare riguardi periodi che includono più di un mese, il regime decadenziale riguarda esclusivamente il periodo in relazione al quale il termine di invio della domanda risulta scaduto.

Ciò implica che, ad esempio, qualora l'istanza da presentare riguardi un periodo di sospensione che cominci a luglio e termini ad agosto, la trasmissione dell'istanza effettuata in data successiva al 31 agosto sconta la decadenza unicamente con riferimento al mese di luglio.

Il trattamento dunque resta legittimamente erogabile, poiché richiesto in termini, per il mese di agosto.

#### Come presentare la domanda

La domanda deve essere presentata in via telematica, con le seguenti modalità:

- **cassa integrazione ordinaria**: "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà" > "Cig Ordinaria";
- **cassa integrazione in deroga**: "Servizi per aziende e consulenti" > "CIG e Fondi di Solidarietà", selezionando l'opzione "CIG in Deroga INPS".

#### Pagamento del trattamento

Nel caso di richiesta di **pagamento diretto**, ove si confermi in sede di domanda la nuova modalità con anticipo del 40%, che non costituisce obbligo, l'Istituto autorizza le domande e dispone il pagamento del



trattamento, nella misura appunto del 40% delle ore autorizzate nell'intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse. La presentazione della domanda deve essere effettuata in via telematica, tramite i canali on line previsti per l'integrazione salariale.

Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell'INPS nelle procedure di domanda, sarà possibile chiedere l'anticipazione del 40%, selezionando **opzione automaticamente impostata sul "SI"**. Ove invece non si voglia accedere al beneficio dell'anticipazione, deve essere espressamente indicata l'opzione di rinuncia.

Con la selezione opzione "SI" sarà obbligatoria la compilazione anche dei seguenti dati:

- **codice fiscale dei lavoratori** interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- **IBAN** dei lavoratori interessati;
- **ore di cassa integrazione**, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.

*A cura della Redazione*

## Lavoro e Previdenza

Gazzetta Ufficiale

# Previdenza complementare residuale: definito il passaggio da Fondinps a Cometa

E' approdato in Gazzetta Ufficiale il decreto, datato 31 marzo 2020, che introduce il Regolamento concernente la soppressione della forma pensionistica complementare residuale istituita presso l'INPS. La nuova disciplina del Fondo, in vigore dal 14 agosto 2020, definisce la messa in liquidazione di FONDINPS e il subentro da parte del Fondo Cometa con le garanzie riservate ai lavoratori già iscritti.

Con il decreto n. 85 del 31 marzo 2020, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, pone in liquidazione la forma pensionistica complementare residuale denominata «Fondo pensione complementare I.N.P.S. (FONDINPS).

Entro 29 agosto 2020, la COVIP nomina il Commissario liquidatore di FONDINPS e ne determina l'indennità.

### Nuovi iscritti taciti

A decorrere dall'1 ottobre 2020, FONDINPS è chiusa alle nuove adesioni e le quote di TFR maturando dei

nuovi iscritti taciti affluiscono alla **forma pensionistica complementare** denominata «Fondo nazionale pensione complementare per i lavoratori dell'industria metalmeccanica, della installazione di impianti e dei settori affini» in forma abbreviata «COMETA».

La posizione individuale dei nuovi iscritti taciti può essere trasferita, su richiesta di questi ultimi, ad un'altra forma pensionistica complementare dopo che sia trascorso almeno un anno dall'adesione.

### Soggetti già iscritti a FONDINPS

Ai soggetti già iscritti a FONDINPS e trasferiti al Fondo COMETA è riconosciuto il diritto di trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare da esercitarsi, in assenza di oneri, entro i sei mesi successivi alla ricezione delle relative informative che saranno predisposte da Cometa. Agli iscritti è comunicato il comparto di destinazione delle posizioni individuali e dei flussi contributivi futuri, unitamente a una descrizione delle relative caratteristiche.

*A cura della Redazione*

### Riferimenti normativi

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, decreto 31/03/2020, n. 85 (G.U. 30/07/2020, n. 190)

## Finanziamenti

Casi operativi

## Contributo a fondo perduto: come verificare il calo del fatturato

di Monica Greco - Esperta in fiscalità e bilancio

L'Agenzia delle Entrate, nella circolare n. 22/E, chiarisce i dubbi sul calcolo del fatturato per il contributo a fondo perduto Covid-19 e allarga le maglie a chi, in alcuni casi, ha un fatturato uguale a zero. Spazio anche a chi comincia l'attività l'anno successivo all'apertura della partita IVA, ma solo a certe condizioni. Fugati anche i dubbi per chi esercita più attività e per calcolare la soglia dei ricavi. E ancora. Come individuare la data di effettuazione delle operazioni? Qual è la liquidazione IVA che influenza il calcolo e aiuta il contribuente a capire se gli spetta, o meno, il contributo?

Annosa questione per i **professionisti** che si accingono ad appurare se i propri clienti soddisfano i requisiti per fruire del **contributo a fondo perduto** Covid-19 è di certo la determinazione dei due **parametri**, ricavi e fatturato, che rappresentano il vero lasciapassare per l'accesso al contributo.

Difatti, nell'ultima Circolare dell'Agenzia delle Entrate, la n.22/E dello scorso 21 luglio, ancora una volta l'Amministrazione si sofferma su quelle **casistiche particolari**, dove la verifica dei requisiti non è di così semplice validazione, per dissipare ogni ulteriore dubbio.

### Requisiti

Come sappiamo il contributo a fondo perduto di cui all'art. 25 del Decreto Rilancio spetta ai **titolari di partita Iva** che esercitano attività d'impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario e che hanno:

- ricavi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d'imposta 2019;
  - l'ammontare di fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
- Verificare se il contribuente possiede questi requisiti è complesso in alcune fattispecie, sebbene il legislatore ha chiarito:
- al comma 3 dell'articolo 25 del Decreto che per la determinazione della soglia massima dei ricavi occorre considerare:
  - i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività dell'impresa (articolo 85, c.1 lett.a) del Tuir);
  - i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (articolo 85 c.1 lett.b) del Tuir);
  - i compensi derivanti dall'esercizio di arti e professioni (articolo 54 c.1 del Tuir).

- al comma 4 del citato articolo che nel processo di determinazione del requisito afferente la "**riduzione del fatturato**" per calcolare correttamente gli importi occorre far riferimento alla **data di effettuazione** dell'operazione di cessione di beni o di prestazione dei servizi.

Una **maggiore chiarezza** sul calcolo dei parametri funzionali alla verifica dei requisiti in ogni caso appare per quanto sin qui detto **necessaria**, posto che tra l'altro visto che la misura del contributo è commisurata alla diminuzione di fatturato subita a causa dell'emergenza epidemiologica e, dunque, il fatturato incide non solo come lasciapassare.

L'ultima circolare è finalizzata a chiarire anche i dubbi su questo processo di determinazione, illustrando diverse ipotesi e inquadrando in modo analitico il perimetro entro il quale la verifica della "riduzione del fatturato" deve essere fatta.

### Come si calcola la riduzione del fatturato

Per prima cosa, occorre avere chiaro come si calcola il calo del fatturato, partendo da quanto già citato in premessa e aggiungendo le indicazioni fornite dall'Amministrazione secondo cui:

- per l'**individuazione della soglia massima** di ricavi o compensi che concorrono i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica o i compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni tenendo conto nel processo di determinazione che per ciascuna tipologia di soggetto, tenendo conto delle proprie regole di determinazione (cfr. circolare n. 8/E del 3 aprile 2020);
- per il **calcolo della riduzione del fatturato** e dei corrispettivi occorre far riferimento alla data di effettuazione dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi, dovranno essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla **liquidazione periodica** del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Come dicevamo, il fatturato rileva sia in termini di verifica dei requisiti che nella determinazione del

contributo stesso.

Da qui, l'esigenza di approfondire quando il fatturato **non ha rilevanza** e quando, invece, avendone richiede la massima attenzione nella sua determinazione.

La verifica della riduzione del fatturato è un requisito, ad esempio, che i soggetti che hanno iniziato l'**attività dal 1° gennaio 2019** non devono soddisfare per accedere al contributo, ai sensi dell'articolo 25 c. 4 del DL n.34/2020; occorre, invece, che detti contribuenti rispettino il presupposto del limite di ricavi o compensi di 5 milioni di euro.

E' questa una di quelle casistiche in cui il fatturato rileva, solo al fine di determinare l'ammontare del contributo, tanto si evince dalle istruzioni per la compilazione dell'istanza di accesso all'agevolazione di cui al provvedimento n. 230439/2020.

E' parimenti ininfluente la verifica del fatturato per i soggetti che già versavano in stato di emergenza a causa di "altri eventi calamitosi" alla data dell'insorgere dello stato di emergenza COVID-19 (Delibera del Consiglio dei Ministri 31 gennaio 2020).

SALVAGUARDIA, senza verifica del fatturato, per i contribuenti:

- con domicilio fiscale o sede operativa nei territori dei Comuni colpiti dai sismi del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, in presenza di alcuni requisiti;
- con domicilio fiscale o la sede operativa nei comuni colpiti dagli eventi meteorologici del 19 e 22 ottobre 2019 nella provincia di Alessandria.

Sempre nel citato Provvedimento è specificato che il contributo a fondo perduto compete anche a coloro che hanno iniziato l'attività nel 2020, ma in data **ante-cedente al 1° maggio 2020**.

Per gli altri contribuenti la verifica del calo del fatturato è determinante, invece, per accedere al contributo a fondo perduto e, dunque, fondamentale capire quali sono le operazioni che senza alcun dubbio sono attratte dal processo di determinazione.

La *ratio legis* per il calcolo del fatturato e dei corrispettivi da confrontare per la verifica della riduzione del fatturato, prevista dalla disposizione normativa, fa riferimento alla **data di effettuazione** dell'operazione di cessione dei beni o di prestazione dei servizi e le ultime precisazioni dell'Amministrazione finanziaria specifica che in tale ambito dovranno essere considerate le operazioni eseguite nei mesi di aprile e fatturate o certificate, e che, conseguentemente, hanno partecipato alla **liquidazione periodica** del mese di aprile 2019 (rispetto ad aprile 2020).

Per chiudere il cerchio, dunque, per poter calcolare il **fatturato** da confrontare è importante da un lato accendere il riflettore con riferimento al **momento di**

**effettuazione** delle operazioni, individuato ai sensi dell'articolo 6 del DPR 633/1972, dall'altro rilevare l'insieme delle operazioni di cessione dei beni o di prestazione dei servizi che hanno partecipato alla **liquidazione periodica del mese di aprile 2019** (rispetto a quelle del mese di aprile 2020)

Naturalmente, dette operazioni devono riferirsi ai ricavi dell'impresa (articolo 85 del TUIR) o ai compensi derivanti dall'esercizio di arti o professioni (articolo 54 del TUIR).

### Operazioni che concorrono a determinare il fatturato

Nello specifico le operazioni poi, le operazioni che concorrono a determinare l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi sono:

- **fatture:** concorrono tutte le fatture attive (al netto dell'iva) con data di effettuazione dell'operazione compresa tra il 1° e il 30 aprile, ivi incluse le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile;
- **note di variazione:** occorre tenere conto delle note di variazione con data aprile, di cui all'art. 26 del dpr 633/72;
- **corrispettivi** del mese di aprile, per i commercianti al minuto e gli altri contribuenti di cui all'art. 22 del dpr 633/72;
- **cessioni cespiti:** concorrono anche le cessioni di beni ammortizzabili;
- **operazioni** effettuate in ventilazione ovvero con applicazione del regime del margine ovvero operazioni effettuate da agenzie di viaggio, concorrono al lordo dell'iva, nel 2019 e nel 2020;
- **aggio:** per i soggetti che svolgono operazioni non rilevanti ai fini iva, all'ammontare delle operazioni fatturate e dei corrispettivi rilevanti ai fini iva vanno sommati gli aggi relativi alle operazioni effettuate non rilevanti ai fini iva.

### Verifica requisito calo fatturato: casi particolari

La verifica del requisito della riduzione del fatturato è oggetto di approfondimento nella circolare in commento.

L'Amministrazione con alcuni chiarimenti, approfondisce tematiche rimaste "sospese" per certi versi rispetto alle indicazioni già data con la precedente prassi pubblicata.

Si pensi, al caso in cui il contribuente fatturando in via preventiva o consuntiva si trovi in una situazione in cui le componenti reddituali non sono in linea con quelle delle cosiddette operazioni attive, sotto un profilo iva; o, ancora, si prospetti la casistica in cui la data

di effettuazione delle operazioni per alcune categorie di contribuenti che, operano in settori particolari, non risulti così immediata se non seguendo puntualmente la ratio del contributo a fondo perduto del Decreto Rilancio.

Fra le casistiche affrontate nella circolare n.22/E dello scorso luglio di certo troviamo interessante affrontare quella legata al processo di determinazione calo di fatturato nell'ipotesi in cui l'ammontare del fatturato sia **difforme dai ricavi** relativi al **medesimo periodo**. E' questa la fattispecie che si verifica quando il momento di effettuazione delle operazioni ai fini IVA non coincide con il momento di determinazione dei ricavi e dei compensi, poiché la manifestazione di questi ultimi è antecedente o successiva rispetto la **data di fatturazione**.

Il chiarimento inequivocabile dato dall'Agenzia delle Entrate n.22/E al paragrafo 3.4 è che il corretto criterio da adottare per la verifica della riduzione del fatturato, anche in questa casistica, è sempre quello di **considerare la data di effettuazione** della cessione o della prestazione secondo le disposizioni IVA, ovvero ai sensi dell'art.6 del DPR 633/72.

L'Amministrazione evidenzia che il rimando nella circolare n. 15/E per la nozione di ricavi, determinata secondo le modalità di cui all'articolo 18 c.10 del DPR 600/73, è stato operato esclusivamente per la verifica dei requisiti di accesso al contributo della "soglia massima" dei ricavi o compensi.

Sempre in linea col suesposto criterio, l'Amministrazione illustra come comportarsi anche nelle casistiche

particolari in cui rientrano le imprese che operano nel **settore dell'edilizia** che, come sappiamo, soggiacciono alle peculiarità specifiche del "contratto di appalto" considerato come una prestazione di servizi, ai sensi dall'articolo 3 del DPR 633/72.

Per queste imprese che si sono trovate "bloccate" durante l'emergenza, il dubbio risolto dall'Agenzia riguarda la fase di ripartenza dove esse si sono trovate a fatturare nel mese di aprile 2020, i SAL relativi a novembre/dicembre 2019.

Il quesito posto per capire l'attrazione al processo di calcolo del fatturato in commento è stato anch'esso risolto e chiarito dall'Amministrazione convalidando ancora una volta la *ratio* del contributo a fondo perduto Covid-19 ovvero il rinvio alla "data di effettuazione" dell'operazione.

Anche nel caso di appalti con SAL intermedi, dunque, secondo quanto precisato negli articoli 3 e 6 del DPR 633/72 per la verifica del fatturato occorre considerare le fatture emesse nel mese di aprile anche se relative a SAL di novembre o dicembre dell'anno precedente.

#### Casi particolari per la verifica del fatturato

L'Amministrazione finanziaria, in virtù delle precisazioni appena fornite illustra in modo specifico al paragrafo 4 della circolare dello scorso 21 luglio i casi particolari relativi a **contribuenti** assoggettati a **specifici regimi** ovvero situazioni per i quali è necessario individuare qual è la modalità operativa da seguire per la verifica del requisito di accesso al contributo a fondo perduto, di cui al comma 3 dell'articolo 25 del Decreto Rilancio.

Ecco di seguito una **tabella di sintesi**.

| Casistica                                      | Concorrenza al fatturato   |
|--|--|
| <b>Operazioni per passaggi interni</b>         | Sono incluse nel calcolo del fatturato anche le operazioni effettuate tra le diverse attività esercitate dai soggetti fruitori e fatturate ai sensi dell'articolo 36 del DPR 633/1972  |
| <b>Fattura riepilogativa autotrasportatore</b> | Gli autotrasportatori che, per effetto dall'articolo 74 c.4 del DPR 633/72 possono annotare «le fatture emesse per le prestazioni [...] entro il trimestre solare successivo a quello di emissione», nonché emettere un'unica fattura riepilogativa trimestrale per ciascun committente, in analogia con quanto già stabilito con la circolare n. 9/E del 2020, paragrafo 2.2.7, la verifica richiesta può essere eseguita con riferimento alle sole operazioni eseguite nei mesi di aprile del 2019 e di aprile 2020. |
| <b>Operazioni fuori campo IVA</b>              | Sono incluse nel calcolo del fatturato se il soggetto ha certificato un ricavo o un compenso attraverso una fattura, pur non essendone obbligatoria l'emissione.   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Fatture anticipate<br/>contratto fornitura bevande</b>               | In caso di fattura anticipata, su contratto di fornitura stipulato a marzo 2019 e consegna merce nel mese di aprile 2019? La fattispecie non affluendo nella liquidazione IVA del mese di aprile 2019, non partecipa al calcolo del fatturato.   |
| <b>Subentro contratto<br/>affitto d'azienda</b>                         | In tale casistica occorrerà considerare i valori riferibili all'azienda oggetto del contratto nel periodo di riferimento per entrambi i requisiti di accesso: soglia massima ricavi o compensi e il calcolo della riduzione di fatturato.  |
| <b>Imprenditori agricoli<br/>regime agevolato<br/>art.34 DPR 633/72</b> | Essendo esonerati dagli obblighi contabili e di certificazione non possono effettuare la verifica del calo di fatturato, eccezion fatta con riferimento alle le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell'esercizio di impresa, hanno emesso apposita autofattura. Se detti soggetti operano esclusivamente nei confronti di consumatori finali, e sempreché siano iscritti al registro delle imprese, si potrà far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di cui all'articolo 34 c.6 del DPR 633/72. |

Gli **imprenditori agricoli in regime agevolato** di cui all'articolo 34 comma 6 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, che svolgono la propria attività ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001, per la verifica della riduzione del fatturato considereranno unicamente le operazioni poste in essere nei confronti di cessionari o committenti che, acquistando beni o servizi nell'esercizio di impresa, hanno emesso apposita **autofattura**. Pertanto, in assenza di tali tipologie di operazioni non risulta soddisfatto il requisito del calo di fatturato, con

la conseguenza di non poter accedere al contributo. Nel caso in cui i medesimi soggetti operino esclusivamente nei confronti di **consumatori finali**, e sempreché si tratti di soggetti iscritti al registro delle imprese, per ragioni di ordine logico sistematico si ritiene necessario far riferimento alla documentazione tenuta ai fini della verifica del superamento della soglia massima prevista per il regime di cui all'articolo 34, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.



## Impresa

Decreto legge in GU

## Stato di emergenza: proroga al 15 ottobre (anche) per le misure su smart working e privacy

di Antonio Ciccio Messina - Avvocato in Torino

In vigore il decreto-legge n. 83/2020 che proroga lo stato di emergenza dal 31 luglio al 15 ottobre 2020, con possibilità per il Governo di intervenire con provvedimenti ad hoc in caso di necessità, al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19. Il decreto proroga inoltre i termini di alcune specifiche misure come le disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale e le misure in tema di lavoro agile. Prorogate anche le norme che prevedono divieti di assembramento e la disciplina sanzionatoria per chi viola le disposizioni anti COVID.

Proroga puntuale dell'**emergenza Covid-19 fino al 15 ottobre 2020**. Con possibilità per il Governo di intervenire con **provvedimenti ad hoc in caso di necessità**. Mentre il DPCM 14 luglio 2020 diventa un DPCM "ponte" che traghetta a nuovi decreti, da adottare entro 10 giorni.

È quanto prevede il decreto legge n. 83/2020, approvato dal Consiglio dei ministri del 28 luglio 2020, e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 30 luglio 2020 n. 190, e vigente dallo stesso giorno, recante "misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020".

**Leggi anche** [HYPERLINK "https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/07/30/stato-emergenza-prorogato-15-ottobre-cambia"](https://www.ipsoa.it/documents/impresa/contratti-dimpresa/quotidiano/2020/07/30/stato-emergenza-prorogato-15-ottobre-cambia) Stato di emergenza prorogato al 15 ottobre. Cosa cambia?

In sostanza **nulla, per ora, cambia per cittadini e imprese**, nelle more di nuove regole attese a stretto giro. Il provvedimento proroga, dal 31 luglio, appunto, al 15 ottobre 2020, le disposizioni già contenute nei decreti legge n. 19 e 33 del 2020, che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia. A questo riguardo la **proroga è "in bianco"**, perché nell'ambito della finalità potrà essere adottata qualsiasi determinazione.

### Cosa prevede il decreto legge

In dettaglio, con una modifica all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19/2020, viene spostato al 15 ottobre 2020 il termine entro il quale possono essere assunte **determinazioni di carattere emergenziale e limitative delle libertà personali e di impresa**, con possibilità di modularne l'applicazione in aumento oppure in diminuzione secondo l'andamento epidemiologico del coronavirus.

Il predetto articolo 1 è la disposizione che dà al Presidente del consiglio e alle altre autorità indicate nell'articolato del decreto 19/2020 il potere di

intervenire con **decreti e ordinanze** in materia di **limitazione alla circolazione, chiusura di esercizi pubblici, limitazione alle attività economiche**, allo svolgimento di attività educative, **smart working** e così via.

Altra norma specifica sulla quale interviene il decreto-legge in esame è l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 33/2020, sempre con un differimento del termine ivi previsto fino al 15 ottobre 2020. Si tratta del decreto che prevede **divieti di assembramento** e la **disciplina sanzionatoria per chi viola le disposizioni anticovid**.

### Termini rinviati

Il decreto, inoltre, interviene prorogando i termini di alcune specifiche misure.

Il decreto si correda, infatti, di un allegato, in cui specifica puntualmente alcuni termini rinviati al 15 ottobre 2020.

Tra questi primi tra tutti vi sono i termini **in materia di sanità**. Tra questi il comunicato stampa del Consiglio dei Ministri ha segnalato le seguenti: quelle per il **reclutamento dei medici** di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l'assunzione degli specializzandi, per l'**abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo** e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale; per la disciplina delle aree sanitarie temporanee; per l'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale; le disposizioni straordinarie per la **produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale** e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali; quelle in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica; le misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività.

Altre materie che beneficiano della proroga dei termini sono quelle relative al **trattamento dei dati personali** nel contesto emergenziale; al potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; le **semplificazioni in materia di organi collegiali**; le misure urgenti per la continuità dell'**attività formativa delle Università** e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica; per la disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19; quelle in tema di **lavoro agile** e per l'edilizia scolastica.

Infine, secondo quanto riferito dal comunicato stampa del Consiglio dei Ministri, il decreto tratta della sorte del DPCM del 14 luglio 2020, che diventa un DPCM

“ponte”: le disposizioni di quest'ultimo restano, infatti, in vigore fino all'**adozione di nuovi DPCM** e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in commento (vedasi l'articolo 1, comma 5, del decreto).

Il provvedimento si chiude con la declaratoria per cui i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nel decreto stesso (riportate nella tabella in calce), connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.

**Quadro normativo - Tabella riepilogativa (allegato 1 Decreto-legge n. 83/2020)**

| Decreti-legge | Articoli | Misure |
|---------------|----------|--------|
|---------------|----------|--------|

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>Cura Italia (Decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18)</b><br>Articolo 2-ter, commi 1 e 5, quarto periodo<br>Articolo 2-quinquies, commi 1, 2, 3 e 4<br>Articolo 3, comma 4<br>Articolo 4, commi 1 e 2<br>Articolo 4-bis, comma 4<br>Articolo 5-bis, commi 1 e 3<br>Articolo 12, comma 1<br>Articolo 13, commi 1 e 1-bis<br>Articolo 15, comma 1<br>Articolo 16, commi 1 e 2<br>Articolo 17-bis, commi 1 e 6<br>Articolo 22-bis, comma 1<br>Articolo 39<br>Articolo 72, comma 4-ter<br>Articolo 73<br>Articolo 100, comma 2<br>Articolo 101, commi 2, 3, 4, 5, 6-ter e 7<br>Articolo 102, comma 6<br>Articolo 122, comma 4 | Articolo 2-bis, commi 1 e 5  | Misure straordinarie per l'assunzione degli specializzandi e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario |
|   | Misure urgenti per l'accesso al Servizio sanitario nazionale   |  |
|   | Misure urgenti per il reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta   |  |
|   | Potenziamento delle reti di assistenza territoriale  |  |
|   | Disciplina delle aree sanitarie temporanee   |  |
|   | Unità speciali di continuità assistenziale   |  |
|   | Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali   |  |
|   | Misure straordinarie per la permanenza in servizio del personale sanitario   |  |
|   | Norme in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali sanitarie ((e in materia di cittadinanza per l'assunzione alle dipendenze della pubblica amministrazione |  |
|   | Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale   |  |
|   | Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività  |  |
|   | Disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale  |  |
|   | Iniziativa di solidarietà in favore dei familiari degli esercenti le professioni sanitarie e operatori socio-sanitari.   |  |
|   | Disposizioni in materia di lavoro agile  |  |
|   | Misure per l'internazionalizzazione del sistema Paese e potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà                               |  |
|   | Semplificazioni in materia di organi collegiali  |  |
|   | Misure a sostegno delle università delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica e degli enti di ricerca   |  |
|   | Misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica                            |  |
|   | Abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e ulteriori misure urgenti in materia di professioni sanitarie   |  |
|   | Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contras-  |  |

## Impresa

Dal Consiglio dei Ministri

## Legge Europea 2019-2020: l'adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti dall'UE

Libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi; libertà, sicurezza e giustizia; fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni; affari economici e monetari; sanità; protezione dei consumatori; ambiente ed energia sono i temi delle misure necessarie per l'adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti dall'UE e recepite con l'approvazione di un disegno di legge nel Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2020.

Il Consiglio dei Ministri del 29 luglio 2020 su proposta del Ministro per gli affari europei **Vincenzo Amendola**, ha approvato un disegno di legge recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2019-2020.

In particolare il disegno di legge interviene con misure necessarie per l'adeguamento della normativa italiana agli obblighi imposti dall'UE in materia di:

- libera circolazione delle persone, dei beni e dei servizi;
- libertà, sicurezza e giustizia;
- fiscalità, dogane e ravvicinamento delle legislazioni;
- affari economici e monetari; sanità;
- protezione dei consumatori;
- ambiente ed energia.

Il disegno di legge mira ad agevolare inoltre, la chiusura di otto **procedure d'infrazione** a carico dell'Italia, di un caso EU Pilot e di due casi ARES, nonché a garantire la corretta attuazione della sentenza pregiudiziale della Corte di Giustizia UE nelle cause riunite C-297/17, C-318/17 e C-319/17, in materia di inammissibilità delle domande di protezione internazionale e a recepire la rettifica della direttiva 2012/12/UE, in materia di etichettatura dei succhi di frutta ed altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana.

Infine, prevede:

- l'aumento di 8 unità di cui può avvalersi il Comitato interministeriale per gli affari europei (CIAE) della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Dipartimento per le politiche europee;
- il diritto di rivalsa dello Stato verso le Regioni o altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea;
- il rafforzamento delle strutture del Ministero

dell'economia e delle finanze preposte alle attività di gestione, monitoraggio e controllo degli interventi UE per il periodo di programmazione 2021/2027;

- l'adeguamento della metodologia di controllo dei rendiconti elaborati dalle Amministrazioni titolari di programmi europei alle metodologie di auditing utilizzate nel contesto europeo;

- il tempestivo versamento all'Unione europea dei contributi a carico dell'Italia per il finanziamento del Bilancio generale dell'UE e a scongiurare il rischio dell'applicazione d'interessi di mora in caso di ritardato pagamento.

*A cura della Redazione*

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

## Coronavirus: prorogate al 15 ottobre le misure di contenimento dell'epidemia

In vigore la proroga dal 31 luglio al 15 ottobre 2020 delle disposizioni che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020 il decreto legge 30 luglio 2020 n. 83 recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020.

Il particolare il decreto proroga, dal 31 luglio al **15 ottobre 2020**, le disposizioni di cui ai decreti legge n. 19 e 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia al fine di contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19.

Il decreto, inoltre, interviene per la proroga dei termini di talune specifiche misure, tra cui quelle relative:

- al reclutamento dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, per la permanenza in servizio del personale sanitario, per l'assunzione degli specializzandi, per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo e per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo a personale sanitario; per il potenziamento delle reti di assistenza territoriale;
- alla disciplina delle aree sanitarie temporanee;
- all'avvio di specifiche funzioni assistenziali per l'emergenza COVID-19 e per le unità speciali di continuità assistenziale;
- alle disposizioni straordinarie per la produzione di

mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale e finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicali;

- alle disposizioni in materia di distribuzione dei farmaci agli assistiti e di sperimentazione dei medicinali per l'emergenza epidemiologica; misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività;

- alle disposizioni sul trattamento dei dati personali nel contesto emergenziale;

- al potenziamento dell'assistenza ai connazionali all'estero in situazione di difficoltà; semplificazioni in materia di organi collegiali;

- alle misure urgenti per la continuità dell'attività formativa delle Università e delle Istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica;

- alla disciplina relativa al Commissario straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19;

- alle misure in tema di lavoro agile;

- alle misure per l'edilizia scolastica.

Si prevede la cessazione al 31 luglio degli altri termini connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza, previsti da disposizioni diverse da quelle specificamente richiamate nel decreto.

Infine, restano in vigore fino all'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 19 del 2020, e comunque non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, le disposizioni di cui al DPCM del 14 luglio 2020.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Decreto Legge 30/07/2020, n. 83 (Gazzetta Ufficiale 30/07/2020, n. 190.)

#### Impresa

Da Assonime

## ETS: la politica europea in materia di contrasto dei cambiamenti climatici

Con la circolare n. 17/2020 dal titolo "Sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS): recepimento della direttiva (UE) 2018/410" Assonime analizza il ruolo che l'EU Emission Trading System svolge nella politica europea in materia di contrasto dei cambiamenti climatici. La revisione della normativa in materia, conclusa con il recepimento della direttiva europea, si è resa necessaria per

adeguare il funzionamento del sistema ai nuovi obiettivi vincolanti per il 2030 sanciti nel "Quadro Clima-Energia 2030" e confermati come contributo dell'Unione e degli Stati membri all'Accordo di Parigi del 2015.

Assonime ha pubblicato la circolare n. 17 del 30 luglio 2020, dal titolo "**Sistema europeo per lo scambio di quote di emissioni (ETS): recepimento della direttiva (UE) 2018/410**" con cui dopo un breve cenno all'evoluzione del quadro normativo europeo in tema di ETS, sono illustrati i principali contenuti della direttiva (UE) 2018/410 e le norme di recepimento introdotte con il decreto legislativo n. 47/2020.

L'EU Emission Trading System svolge un ruolo centrale nella politica europea in materia di **contrasto dei cambiamenti climatici**. La revisione della normativa si è resa necessaria per adeguare il funzionamento del sistema ai nuovi obiettivi vincolanti per il 2030 sanciti nel "Quadro Clima-Energia 2030" e confermati come contributo dell'Unione e degli Stati membri all'Accordo di Parigi del 2015.

In particolare, la nuova direttiva attua le seguenti disposizioni:

- rende più stringenti gli obblighi di riduzione delle emissioni,

- modifica le regole volte a ridurre il rischio di carbon leakage e istituisce due nuovi fondi europei, il fondo per l'innovazione e il fondo per la modernizzazione, per finanziare l'innovazione a basse emissioni di carbonio e la modernizzazione del settore energetico.

- razionalizza la governance del sistema a livello nazionale.

La delega per il recepimento nell'ordinamento italiano della direttiva (UE) 2018/410 è stata conferita al Governo dalla legge n. 117/2019 (legge di delegazione europea 2018) ed è stata esercitata alla luce dei seguenti principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 13 della legge di delegazione:

a) razionalizzare e rafforzare la **struttura organizzativa** dell'Autorità nazionale;

b) ottimizzare e informatizzare le procedure rientranti nel Sistema EU ETS allineandole e integrandole con altre normative e politiche dell'UE e nazionali;

c) rivedere e razionalizzare il **sistema sanzionatorio** per definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e consentire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni;

d) riassegnare al Ministero dell'Ambiente i proventi derivanti dalle eventuali sanzioni amministrative di nuova istituzione, destinandoli al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonché alla verifica del rispetto delle



condizioni dei procedimenti rientranti nell'EU ETS; e) provvedere **all'abrogazione** espressa delle disposizioni incompatibili e coordinare le residue disposizioni del decreto legislativo n. 30/2013, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.

La circolare analizza nel dettaglio le principali norme di recepimento.

Assonime ritiene che il sistema EU ETS continuerà a svolgere un ruolo chiave anche in futuro. Nel quadro del nuovo Green Deal europeo la Commissione ha difatti proposto di rendere più ambiziosi gli obiettivi europei al 2030 e al 2050, annunciando un riesame del sistema EU ETS che potrebbe condurre alla sua estensione a nuovi settori.

*A cura della Redazione*

## Impresa

In Gazzetta Ufficiale

# Governo societario: in vigore dal 14 agosto la nuova disciplina

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto che apporta integrazioni e correzioni alla disciplina del sistema di governo societario per i profili attinenti alla remunerazione, ai requisiti e ai criteri di idoneità degli esponenti aziendali dei soggetti che svolgono funzioni nelle attività di assicurazione e riassicurazione e dei partecipanti al capitale. In particolare il decreto modifica il regime sanzionatorio aumentando da 5 a 10 milioni di euro il limite massimo della pena prevista per le violazioni delle norme nazionali in materia di impegno a lungo termine degli azionisti, eliminando i criteri di commisurazione della pena legati al requisito del fatturato e del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione.

Entrerà in vigore **il 14 agosto 2020** il decreto legislativo 14 luglio 2020 n. 84 di attuazione dell'articolo 7 della legge 4 ottobre 2019, n. 117, per quanto riguarda l'incoraggiamento dell'impegno a lungo termine degli azionisti e la disciplina del sistema di governo societario pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 190 del 30 luglio 2020.

## Disciplina sanzionatoria

Il decreto ha ampliato, in particolare, la **disciplina sanzionatoria** prevista per le violazioni delle norme nazionali in materia di impegno a lungo termine degli azionisti, in modo da reprimere anche le violazioni di

particolari obblighi a carico degli intermediari. Gli interventi hanno avuto i seguenti effetti:

- è **aumentato da 5 a 10 milioni di euro** il limite massimo della **pena** prevista per specifiche fattispecie e conseguentemente sono stati eliminati i criteri di commisurazione della pena legati al requisito del fatturato e del vantaggio ottenuto dall'autore della violazione;
- è stato imposto all'intermediario l'obbligo di registrare, per ciascun titolare del conto, gli strumenti finanziari di sua pertinenza, il loro trasferimento, i diritti esercitati e i vincoli in conti distinti e separati sia tra loro sia rispetto ad eventuali conti di pertinenza dell'intermediario stesso;

- sono state raggruppate in un solo articolo le sanzioni per la violazione degli obblighi in materia **di gestione accentrata** in capo agli intermediari.

Il decreto infine aumenta il limite massimo edittale per le violazioni dell'obbligo di promuovere un'offerta pubblica di acquisto o di scambio nei confronti di soggetti che svolgono **funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo**, qualora la loro condotta abbia contribuito a determinare la violazione da parte della società in conformità ai criteri di delega.

## Codice delle assicurazioni private

Il decreto apporta delle modifiche anche al Codice delle Assicurazioni private. Tra l'altro stabilisce che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione e di controllo e coloro che svolgono funzioni fondamentali presso le imprese di assicurazione o di riassicurazione devono essere **idonei** allo svolgimento dell'incarico.

Inoltre dispone che gli esponenti aziendali devono:

- possedere requisiti di **professionalità, onorabilità e indipendenza**,

- soddisfare criteri di **competenza e correttezza**,

- dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico in modo da garantire la **sana e prudente gestione** dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione.

Sarà il Ministro dello sviluppo economico, con regolamento adottato sentito l'IVASS, a individuare:

- i requisiti di onorabilità omogenei per tutti gli esponenti;

- i requisiti di professionalità ed indipendenza graduati secondo principi di proporzionalità e tenuto conto della rilevanza e complessità del ruolo ricoperto;

- i criteri di competenza coerenti con la carica da ricoprire e con le caratteristiche dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione, e di adeguata composizione dell'organo;

- i criteri di correttezza, con riguardo, tra l'altro, alle relazioni d'affari dell'esponente, alle condotte tenute

nei confronti delle autorità di vigilanza e alle sanzioni o misure correttive da queste irrogate, ai provvedimenti restrittivi inerenti ad attività professionali svolte, nonché ad ogni altro elemento suscettibile di incidere sulla correttezza dell'esponente;

- i limiti al cumulo di incarichi per gli esponenti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, graduati secondo principi di proporzionalità;

- le cause che comportano la sospensione temporanea dalla carica e la sua durata.

*A cura della Redazione*

#### Riferimenti normativi

Decreto Legislativo 14/07/2020, n. 84 (Gazzetta Ufficiale 30/07/2020, n. 190)

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.